



Città di Chioggia

SETTORE P.d.T.-SERVIZIO DEMANIO
Palazzo Municipale Corso del Popolo Chioggia- te

Dirigente: dott. Paolo Ardizzon
Responsabile del Procedimento: dott. Paolo Spagna
Istruttore Tecnico: Marco Bianchi
Istruttore Amm.vo Paolo Zennaro
X:\word\Demanio Marittimo\GESTIONE 2016\ADRIANO\aut. gest. doc



N° Reg. 20

Chioggia 13 GIU. 2016

Oggetto: Autorizzazione gestione – art. 52 – comma 4° e 5°- L. R. n° 33/02 e art 21.1 per parcheggio stagionale, del Regolamento demaniale approvato con Delibera di CC n. 77/12

Ditta concessionaria: Rosalba Miotto, nata a Gattinara (VC) il 27.04.1957, c.f. MTTRLB57D67D938N, residente in Via Esperia n 100, Chioggia (VE),- Boscolo Palo Elisa, nata a Venezia il 19.02.1982, c.f. BSCLSE82B59L736N, residente in Via Esperia n 100, Chioggia (VE).

Ditta gestore: Elena Destro , nata a Cavarzere (VE) il 21.11.1983, residente in Via Foresto n. 14 in comune di Cona (VE), c.f.DSTLNE83S61C383I-p.i.04364990277

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Vista:

- l'istanza prot. n. 23384 del 16.05.2016 con successiva integrazione prot. 27391 del 07.06.2016 presentata dalla ditta Rosalba Miotto, nata a Gattinara (VC) il 27.04.1957, c.f. MTTRLB57D67D938N, residente in Via Esperia n 100, Chioggia (VE),- Boscolo Palo Elisa, nata a Venezia il 19.02.1982, c.f. BSCLSE82B59L736N, residente in Via Esperia n 100, Chioggia (VE), titolari della concessione demaniale marittima turistica n. 171/98 prorogata con atto 19/14 al 31/12/2020, per l'occupazione di un'area demaniale marittima turistica della superficie complessiva di mq. 2.172,4, situata nel Comune di Chioggia - località Sottomarina, precisamente a sud del Lungomare Adriatico, all'ingresso dello stabilimento balneare denominato Granso Stanco, allo scopo di mantenere un'area scoperta ad uso turistico, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'affidamento, per la stagione balneare anno 2016 della summenzionata attività e di utilizzare l'area a parcheggio stagionale ai sensi dell'art. 21.1, del Regolamento demaniale approvato con Delibera di CC n. 77/12 ;
- la determina dirigenziale n. 2 del 05/01/2016 con la quale viene delegata la funzione dirigenziale al dott. Paolo Spagna, relativamente del Settore Turismo -Servizio Demanio Turistico;
- la delibera di CC n. 77/12 di approvazione del Regolamento della disciplina delle attività Balneari aventi finalità turistiche - ricreative. Legge Regionale n. 33/02;
- l'Ordinanza balneare del Comune di Chioggia;
- la Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";



- il Codice della Navigazione e il Regolamento di esecuzione;
- la dichiarazione antimafia dalla quale si evince che non sussistono procedimenti in corso di cui all'art 3 L n. 1423/56, ovvero provvedimenti di cui all'art. 10 della L n. 575/65 e ss. Mm., modificato dalla L. n. 94/09;

AUTORIZZA

per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 52 della Legge Regionale 04.11.2002, n. 33 nonché dell'art. 45/bis, penultimo comma, del Codice della Navigazione e art 21.1 del Regolamento demaniale approvato con Delibera di CC n. 77/12, la ditta Rosalba Miotto, nata a Gattinara (VC) il 27.04.1957, c.f. MTTRLB57D67D938N, residente in Via Esperia n 100, Chioggia (VE),- Boscolo Palo Elisa, nata a Venezia il 19.02.1982, c.f. BSCLSE82B59L736N, residente in Via Esperia n 100, Chioggia (VE), ad utilizzare l'area di mq 2.174,40 a parcheggio stagionale per il periodo dal rilascio della presente **al 15/09/2016** e di affidare tale attività alla ditta Elena Destro , nata a Cavarzere (VE) il 21.11.1983, residente in Via Foresto n. 14 in comune di Cona (VE), c.f.DSTLNE83S61C3831-p.i.04364990277;

Prima dell'inizio dell'attività di cui sopra, l'istante dovrà munirsi di ogni altro parere/nulla osta o autorizzazione previsti dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale resta sin d'ora manlevata da ogni qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose a causa della presente autorizzazione.

L'autorizzazione decadrà automaticamente allo scadere della data summenzionata così come previsto nell'art 21.1 del Regolamento Demaniale, approvato con deliberazione di C.C. 77/12

Prima di dare corso all'attività indicata, dovranno essere acquisite, se necessarie, eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale resta manlevata da ogni qualsiasi responsabilità o danni arrecati a persone o cose a causa della presente autorizzazione.

Si dichiara, inoltre:

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente.
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento , né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla



Città di Chioggia città d'arte

pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili

- il presente atto non è soggetto a notifica;

Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato

PRESCRIZIONI (art. 21.1 del R.D.)

Realizzazione delle aree a parcheggio stagionale e a titolo precario:

1. senza opere, con l'obbligo di rimozione e messa in pristino dello stato dei luoghi al termine della validità dell'autorizzazione;
2. con opere (non soggetti al titolo abilitativo), mediante l'installazione di manufatti rimovibili di cui all'art. 17 delle NTA del P.P dell'arenile in quanto non soggetti a permesso di costruire, con l'obbligo di rimozione al termine della validità dell'autorizzazione. *Nel caso in cui i summenzionati manufatti dovessero permanere in sito per un periodo superiore a 120 giorni gli stessi potranno essere installati solo dopo l'ottenimento dei prescritti pareri e nulla osta di natura ambientale, idrogeologica e/o architettonica.*
3. Nelle aree a parcheggio di cui sopra devono essere previsti e opportunamente segnalati, nella misura minima di uno ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a ml 3,20 da riservarsi gratuitamente ai veicoli al servizio delle persone disabili (D .M. 14 Giugno 1989, n. 236 all'art. 8.2.3).
4. I prezzi per la sosta dei veicoli devono essere indicati al pubblico in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo.

Il Funzionario Delegato
alle funzioni dirigenziali
dott. Paolo Spagna

